

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2304-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962

(V. Stampato n. 3618)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 24 novembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1963

**Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari
di 700 posti di usciere giudiziario**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 5 luglio 1961, n. 564, l'organico degli uscieri giudiziari veniva aumentato di 700 posti, in considerazione della carenza di questo personale, con ripercussione sfavorevole per la funzionalità degli uffici giudiziari.

Con la stessa legge veniva delegato il Governo a procedere, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, all'attribuzione dei nuovi posti alle piante organiche degli uffici giudiziari.

La citata legge entrava in vigore all'inizio del periodo feriale estivo, cui seguiva una intensa attività politica, per cui, trascorsi i tre mesi, fissati nella legge stessa, questa diveniva inoperante.

In data 2 febbraio 1962 veniva quindi presentato dal Governo altro disegno di legge,

col quale la delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, poteva essere esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.

La Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 1962, approvava il disegno di legge governativo, riducendo il termine avanti citato da sei a quattro mesi.

Il vostro relatore, conformemente al voto manifestato dalla 2^a Commissione permanente, considerato che il ritardo è stato causato dall'indispensabile lavoro di raccolta e coordinamento di notizie e di dati necessari per l'attribuzione dei nuovi posti alle piante organiche degli uffici giudiziari, propone l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO Antonio, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.